REGOLAMENTO (CEE) N. 1192/73 DEL CONSIGLIO

dell'8 maggio 1973

che fissa per la campagna di commercializzazione 1973/1974 i prezzi d'orientamento per i vitelli e i bovini adulti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i vitelli e i bovini adulti, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che i prezzi d'orientamento devono essere fissati secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato delle carni bovine e del mercate del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è necessario incoraggiare l'incremento della produzione di carni bovine ; che a tal fine occorre fissare i prezzi d'orientamento per la campagna di commercializzazione 1973/1974 a un livello nettamente superiore a quello fissato per la campagna precedente ;

considerando che l'articolo 52, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati (3) prevede che il ravvicinamento dei prezzi validi nei nuovi Stati membri sia effettuato ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione ; che, nel settore delle carni bovine, questa disposizione si applica ai prezzi d'orientamento per i vitelli e i bovini adulti in virtù dell'articolo 90 dell'atto citato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1973/1974 i prezzi d'orientamento per i vitelli e i bovini adulti sono fissati come segue :

	Unità di conto per 100 kg di peso vivo	
	Irlanda e Regno Unito	Altri Stati membri
Vitelli	84,35	103,75
Bovini adulti	70	86,20

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 14 maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.